

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

**ALLEGATO 7 AL REGOLAMENTO EDILIZIO
DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS**

Art. 0 - Premessa

Art. 1 – Oggetto, definizioni, tipologie dei dehors

Art. 2 – Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors e procedure autorizzative

Art. 3 – Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors

Art. 4 – Pubblicità su elementi componenti i dehors

Art. 5 – Lavori da eseguire nel suolo e nel sottosuolo

Art. 6 - Danni arrecati al suolo pubblico o di proprietà privata dagli elementi dei dehors

Art. 7 – Manutenzione degli elementi costitutivi i dehors

Art. 8 – Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga

Art. 9 – Revoca e sospensione delle concessioni d'occupazione di suolo pubblico per i dehors

Art. 10 – Caratteristiche tecniche degli elementi costitutivi i dehors

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 0 – Premessa

Con il termine “dehors” si intende letteralmente “ spazio esterno di un pubblico esercizio” e nella consuetudine definisce una struttura temporanea collegata ad una attività di somministrazione (bar, ristoranti, circoli) svolta da privati o circoli e finalizzata a migliorare l’attività dell’esercizio. L’autorizzazione per la installazione di dehors è sempre temporanea e strettamente collegata alla attività commerciale che ne fa richiesta. Allo scadere della autorizzazione o alla cessazione della attività commerciale il dehors deve essere rimosso ripristinando lo stato dei luoghi.

Art. 1 – Oggetto, definizioni, tipologie dei dehors

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico o su aree private, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia, individuati come “dehors”.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per “dehors” si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato al fine di delimitare e arredare lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio o ad un circolo ricreativo.
3. I “dehors” come sopra definiti devono essere costituiti da manufatti caratterizzati da una facile amovibilità in quanto diretti a soddisfare esigenze “meramente temporanee”. Conseguentemente, non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per i locali di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione di bevande e alimenti. I dehors possono essere dotati di impianti di riscaldamento, illuminazione, diffusione sonora e riproduzione immagini.
4. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico.
5. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la “temporaneità” s’intende riferita ad un periodo con durata non superiore a 5 anni calcolati a far data dal giorno del rilascio dell’autorizzazione all’installazione del dehors. E’ comunque consentito il rinnovo della autorizzazione sempre nel rispetto del presente regolamento.
6. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito elencato:
 - a. tavoli e sedie;
 - b. pedane e pavimentazioni removibili semplicemente appoggiate o fissate al suolo;
 - c. elementi di delimitazione con utilizzo di materiali recuperabili quali materiali metallici, vetro, legno, materiali plastici, esclusi quindi elementi in muratura o in calcestruzzo;
 - d. ombrelloni;

- e. tende a sbraccio;
 - f. coperture su disegno, a singola falda, a doppia falda o a falde multiple con utilizzo di materiali recuperabili quali materiali metallici, vetro, legno, materiali plastici, esclusi quindi elementi in laterizio, laterocemento e calcestruzzo;
 - g. strutture a padiglione, con possibilità di chiusura con elementi di cui al punto c).
7. Gli elementi individuati al precedente comma 6 ai punti d), e), f), g), sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto a), mentre gli elementi individuati ai punti b) e c) sono qualificati come strutture accessorie. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

Art. 2 – Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors e procedure autorizzative

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune, oltre alla autorizzazione con le modalità definite dal presente Allegato, anche preventiva concessione d'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità e procedure stabilite dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche vigente al momento della richiesta.
2. Qualora il dehors sia da collocarsi su aree privata non assoggettata ad uso pubblico, ma nella disponibilità del gestore dell'attività di pubblico esercizio, tali strutture andranno autorizzate con le modalità definite dal presente Allegato, con riferimento a caratteristiche costruttive e limiti dimensionali e temporali, richiedendo apposita Autorizzazione allo Sportello Unico dell'Edilizia. Qualora l'installazione del dehors sia parte integrante di un intervento edilizio più articolato, l'installazione delle strutture componenti il dehors sarà autorizzata nel relativo titolo abilitativo edilizio rilasciato ai sensi della L.R. n° 31/02.
3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna opera permanente sotto il suolo.
5. Alla domanda per la realizzazione delle strutture di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere allegati gli elaborati progettuali di cui all'Allegato 4 del Regolamento edilizio comunale, in rapporto alla complessità ed all'ubicazione dell'intervento, compresi i certificati di conformità degli impianti qualora previsti.
6. Alla documentazione di cui al precedente comma 5 dovrà essere allegata:

- a. dichiarazione d'impegno a rimuovere, alla scadenza della validità dell'autorizzazione, e comunque sempre al termine dell'esercizio dell'attività, i manufatti temporanei e ripristinare l'originario stato dei luoghi;
 - b. computo metrico estimativo relativo all'entità dei lavori necessari per effettuare le operazioni sopraindicate;
 - c. fideiussione bancaria e/o assicurativa pari all'importo contenuto nel computo metrico estimativo sopraindicato, incrementato del 20% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti di cui alla precedente lett. a).
7. Le richieste relative alla collocazione di dehors di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno sottoposte al parere della Commissione per la Qualità architettonica e del paesaggio qualora riguardino i punti f) e g) di cui al comma 6 dell'art. 1 del presente Allegato.

Art. 3 – Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors

1. La dimensione massima del "Dehors" è fissata in 100,00 m² calcolati proiettando al suolo la copertura dello stesso. Le modalità e i criteri per l'occupazione del suolo pubblico sono definite dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" vigente al momento della richiesta.
2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma in adiacenza all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione riguardi dehors di tipo e), f), g), e si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Le occupazioni con dehors di tipo a), b), c), e d), previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.
3. L'occupazione non deve interferire in alcun modo con la segnaletica stradale di qualsiasi tipo. L'Ufficio tecnico del Comune provvederà alla verifica di ogni singola richiesta sulla base delle norme del codice della strada.
4. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
5. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.). A tal fine deve essere consegnato all'atto della richiesta dichiarazione di tecnico abilitato.

Art. 4 – Pubblicità su elementi componenti i dehors

1. Sugli elementi componenti i dehors non sono ammessi mezzi pubblicitari. E' ammessa, qualora correttamente inserita nella struttura da installare e nel contesto edilizio, la possibilità di collocare l'insegna d'esercizio. Tale insegna non potrà essere di tipo luminoso e, qualora necessario, potrà essere illuminata con luce indiretta.

Art. 5 – Lavori da eseguire nel suolo e nel sottosuolo pubblico

1. Come detto i dehors devono essere realizzati senza strutture di fondazione sotto suolo. Nel caso si renda necessario eseguire interventi di manutenzione ai sottoservizi pubblici eventualmente presenti sotto il dehors, l'onere della rimozione delle strutture sarà interamente a carico del proprietario del dehors. Il Comune in caso di inadempienza potrà utilizzare la fideiussione a garanzia di cui al punto 6. c) del precedente Art. 2.

Art. 6 - Danni arrecati al suolo pubblico o di proprietà privata dagli elementi dei dehors

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, verrà risarcito dagli esercenti che sono tenuti a stipulare apposita assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
2. Eventuali danni alla sede stradale, a strutture ed arredi pubblici arrecati durante la installazione di dehors dovranno essere ripristinati a cura e spese del richiedente secondo quanto stabilito dall'Ufficio tecnico comunale. In caso di inadempienza si potrà utilizzare la fideiussione a garanzia di cui al punto 6. c) del precedente Art. 2.

Art. 7 – Manutenzione degli elementi costitutivi i dehors

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico

dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro con possibilità di utilizzare la fideiussione a garanzia di cui al punto 6. c) del precedente Art. 2.

3. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.
4. Indipendentemente dalla collocazione del dehors su spazio pubblico o privato, oltre a quanto contenuto nei precedenti commi 1,2,3, devono essere rispettate tutte le prescrizioni sulla manutenzione ed il decoro delle costruzioni contenute nella parte sesta – titolo I del Regolamento edilizio comunale.

Art. 8 – Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga

1. La concessione di occupazione di suolo per “dehors”, è rilasciata per una durata non superiore a 5 anni. L'autorizzazione potrà essere rinnovata per ulteriori periodi di durata comunque mai superiore a 5 anni. In ogni caso, l'autorizzazione è legata alla presenza della attività commerciale cessata la quale il Dehors deve obbligatoriamente essere rimosso e ripristinato lo stato preesistente.
4. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 3 comma 1 devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.
5. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono da applicarsi alle medesime condizioni qualora i dehors ricadano su aree private secondo le modalità definite al precedente art. 2 comma 2.

Art. 9 – Revoca e sospensione delle concessioni d'occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione all'installazione dei dehors

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a. previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b. previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

- d. qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;
 - e. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, secondo le modalità definite.
3. Nei casi previsti dai punti d) e f), del comma precedente la concessione o l'autorizzazione all'installazione dei dehors, verrà immediatamente sospesa senza alcuna preventiva comunicazione.
4. Qualora le strutture costituenti i dehors non vengano rimosse entro i termini stabiliti nell'atto d'autorizzazione o comunque all'atto della cessazione dell'attività di pubblico esercizio, esse saranno considerate a tutti gli effetti abusive e sottoposte al regime sanzionatorio di cui al D.P.R. n° 380/01 e L.R. n° 23/04.

Art. 12 – Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. Per le violazioni alle norme del presente Allegato, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, al Regolamento edilizio comunale ed alle Norme d'attuazione del Prg vigente.
2. Il presente Allegato entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.